



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Prescrizione anatocismo e commissioni di massimo scoperto dalla chiusura del conto

Autore: Maria Monteleone | 26/02/2014



Il termine di prescrizione per ottenere la restituzione delle commissioni e degli interessi legittimi versati alla banca decorre dalla data di chiusura del conto corrente.

Il cliente può agire contro la banca per ottenere la **restituzione** delle somme illegittimamente trattenute da questa a titolo di **interessi anatocistici** e

commissioni di massimo scoperto e l'azione va iniziata (ossia "si prescrive") in **dieci anni** che iniziano a decorrere dalla **data di chiusura del conto corrente** e **non** dalla data di ogni singola operazione di addebito.

È quanto affermato da una recente sentenza della **Cassazione [1]** secondo cui il contratto di conto corrente concluso tra banca e cliente è un **contratto di durata unitario** di cui le singole operazioni di addebito/accredito costituiscono un frazionamento.

Non è quindi possibile considerare le singole obbligazioni di accredito e addebito separatamente rispetto al rapporto contrattuale unitario.

Solo al termine di tale rapporto è possibile calcolare le commissioni e gli interessi illegittimi e far decorrere i tempi per eventuali azioni di restituzione.

Tale pronuncia della Cassazione conferma l'importante sentenza con cui la **Corte Costituzionale [2]** ha sancito una volta per tutte che, in caso di pratiche anatocistiche, il termine di prescrizione per l'azione di restituzione contro la banca decorre dalla data di chiusura del conto corrente.

Lo stesso può dirsi per la restituzione delle somme versate a titolo di **commissioni di massimo scoperto**. Tali commissioni, vengono conteggiate ogni tre mesi, su base percentuale fissa da calcolarsi sul fido concesso al cliente.

Esse sono **illegittime** in quanto la banca, quando concede il fido, può chiedere al cliente solo il pagamento di una commissione onnicomprensiva sull'affidamento e non pretendere somme aggiuntive nel corso del rapporto.

La restituzione delle commissioni illegittimamente prelevate dalla banca può essere chiesta entro dieci anni decorrenti, anche in questo caso, non dalla data del prelievo, bensì dalla data di chiusura del conto corrente.

Note

[1] Cass. sent. n. 4518 del 26.02.2014. **[2]** C. Cost. sent. n. 78/2012. *Autore immagine: 123rf.com*